

REPORT MENSILE LUGLIO 2021

Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione

INDICE

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi	pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2020)	pag.7
CIG Ordinaria (Giugno 2021)	pag.11
CIG Straordinaria (Giugno 2021)	pag.12
CIG in Deroga (Giugno 2021)	pag.13
Fondi di solidarietà (Giugno 2021)	pag.14
Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio.....	pag.15

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi	pag.17
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2019-Maggio 2021)	pag.20
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2019-Febbraio 2021).....	pag.22

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi

La **Cassa Integrazione Guadagni** è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda. Possono usufruire dell'integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

La **CIGO** (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

L'intervento di **CIGS** (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell'artigianato dell'indotto (cioè con un solo committente destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell'indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200 dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Sono definiti "in deroga" i trattamenti di integrazione salariale (**CIGD**), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiungerne i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc) versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.

I **Fondi di solidarietà** sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n. 92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà

bilaterali presso l'Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l'istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d'Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^a gennaio 2016 opera per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015

Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l'ammontare e la durata della tutela (l'80% della retribuzione globale per massimo 24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l'abolizione delle commissioni provinciali e l'autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente, infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte dalla cassa integrazione.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)**

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto Cura Italia, con la causale "COVID-19 nazionale" vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020, che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)

Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Una importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019

(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1^a gennaio 2019).

Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre 2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva, rimane fermo quanto stabilito dal Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 - sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all'arco temporale di riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l'Assegno ordinario di solidarietà, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)

Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo aggiuntiva.

N.B. L'effetto dei provvedimenti normativi adottati in materia di integrazione salariale durante l'emergenza, ha cominciato ad avere un forte impatto in termini di ore autorizzate a partire dal mese di aprile 2020.

Nel mese di Giugno 2021 sono state autorizzate 527,6 milioni di ore. La quasi totalità delle ore di CIG ordinaria, deroga e fondi di solidarietà (99,7%) sono state autorizzate con causale "emergenza sanitaria COVID-19", pertanto le variazioni percentuali che vengono espone in questo focus per determinare gli indici congiunturali e tendenziali, sono stati lasciati per continuità con le pubblicazioni precedenti, anche se poco significativi. Per le ore autorizzate SPECIFICAMENTE per emergenza sanitaria si rimanda ai Report mensili denominati "Cassa integrazione guadagni – ore autorizzate per emergenza sanitaria".

Serie storica ore autorizzate

Tavola A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2021(Gennaio-Giugno)

ANNI	CIG Ordinaria			CIG Straordinaria (*)	COMPLESSO	Variazione %
	Industria	Edilizia	Totale CIGO			
1980	109.338.181	61.946.012	171.284.193	135.852.891	307.137.084	
1981	189.014.432	76.170.947	265.185.379	312.559.489	577.744.868	88%
1982	193.205.105	56.980.817	250.185.922	370.105.563	620.291.485	7%
1983	229.250.408	55.701.479	284.951.887	461.565.957	746.517.844	20%
1984	198.280.247	70.103.980	268.384.227	548.113.068	816.497.295	9%
1985	121.707.904	82.816.095	204.523.999	512.106.735	716.630.734	-12%
1986	101.667.328	61.805.961	163.473.289	483.882.943	647.356.232	-10%
1987	88.782.891	56.970.472	145.753.363	388.093.679	533.847.042	-18%
1988	62.575.786	39.966.393	102.542.179	317.575.990	420.118.169	-21%
1989	50.965.548	35.182.530	86.148.078	258.810.675	344.958.753	-18%
1990	76.926.600	34.549.738	111.476.338	222.217.400	333.693.738	-3%
1991	143.644.804	51.694.576	195.339.380	217.536.402	412.875.782	24%
1992	182.983.716	46.147.031	229.130.747	232.212.731	461.343.478	12%
1993	240.301.503	52.219.231	292.520.734	256.875.663	549.396.397	19%
1994	119.652.052	48.899.762	168.551.814	253.767.063	422.318.877	-23%
1995	57.899.359	34.801.708	92.701.067	207.165.338	299.866.405	-29%
1996	81.764.959	38.129.179	119.894.138	128.191.620	248.085.758	-17%
1997	68.233.484	34.902.186	103.135.670	109.406.901	212.542.571	-14%
1998	60.781.111	31.171.581	91.952.692	80.461.378	172.414.070	-19%
1999	81.206.560	30.129.699	111.336.259	55.797.416	167.133.675	-3%
2000	44.971.736	28.471.422	73.443.158	73.732.088	147.175.246	-12%
2001	60.211.285	31.294.175	91.505.460	60.747.556	152.253.016	3%
2002	84.656.408	29.611.493	114.267.901	62.877.102	177.145.003	16%
2003	87.106.964	32.926.221	120.033.185	107.125.070	227.158.255	28%
2004	95.215.647	36.060.570	131.276.217	96.316.368	227.592.585	0%
2005	101.589.686	40.891.436	142.481.122	104.524.746	247.005.868	9%
2006	55.776.618	40.832.291	96.608.909	136.039.509	232.648.418	-6%
2007	40.102.397	30.551.172	70.653.569	113.699.717	184.353.286	-21%
2008	78.740.758	34.344.512	113.085.270	115.262.321	228.347.591	24%
2009	512.128.899	64.586.207	576.715.106	339.395.331	916.110.437	301%
2010	275.480.648	66.346.315	341.826.963	856.712.507	1.198.539.470	31%
2011	169.547.721	60.223.137	229.770.858	745.070.730	974.841.588	-19%
2012	269.425.161	70.907.934	340.333.095	773.559.500	1.113.892.595	14%
2013	276.534.340	80.128.693	356.663.033	740.543.247	1.097.206.280	-1%
2014	185.949.543	67.608.418	253.557.961	754.787.352	1.008.345.313	-8%
2015	135.834.010	47.942.212	183.776.222	498.249.431	682.025.653	-32%
2016	106.444.561	31.126.735	137.571.296	439.132.607	576.703.903	-15%
2017	77.129.251	27.759.230	104.888.481	240.141.228	345.029.709	-40%
2018	67.532.014	28.124.881	95.656.895	131.282.143	226.939.038	-34%
2019	85.902.575	19.534.587	105.437.162	170.845.290	276.282.452	22%
2020	1.779.440.393	200.345.841	1.979.786.234	2.349.247.191	4.329.033.425	1467%
2021 (Gennaio-Giugno)	611.167.433	60.533.183	671.700.616	1.309.838.217	1.981.538.833	-54%

Figura A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2020




Tavola A.2 - Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d'intervento nei mesi sottoindicati

TIPO DI INTERVENTO	ore autorizzate (valori assoluti)												
	giugno 20	luglio 20	agosto 20	settembre 20	ottobre 20	novembre 20	dicembre 20	gennaio 21	febbraio 21	marzo 21	aprile 21	maggio 21	giugno 21
CIG Ordinaria	149.752.844	217.057.689	100.182.200	94.186.773	170.825.423	173.302.776	104.573.954	58.599.596	26.236.496	282.000.822	50.063.748	30.743.099	224.056.855
CIG Straordinaria	24.024.493	29.536.443	8.547.715	10.539.252	25.287.471	9.931.654	14.645.734	25.199.679	10.659.741	17.483.150	7.568.246	10.247.203	5.862.642
<i>di cui Solidarietà</i>	1.579.071	3.648.065	2.209.598	1.318.003	3.979.307	1.428.607	2.255.895	4.985.257	1.295.227	1.295.559	1.302.468	861.046	1.032.672
CIG in Deroga	112.075.700	80.833.334	77.328.275	46.023.055	60.394.916	73.870.312	70.143.383	48.212.371	67.656.446	114.841.797	64.777.440	75.090.655	150.265.474
Fondi di solidarietà	148.715.894	155.248.363	107.669.264	104.190.414	119.747.741	129.247.082	117.529.363	85.494.751	68.698.590	227.619.630	81.582.936	101.149.431	147.428.035
TOTALE	434.568.931	482.675.829	293.727.454	254.939.494	376.255.551	386.351.824	306.892.434	217.506.397	173.251.273	641.945.399	203.992.370	217.230.388	527.613.006

TIPO DI INTERVENTO	variazioni tendenziali (valori %)												
	giugno 20 / giugno 19	luglio 20 / luglio 19	agosto 20 / agosto 19	settembre 20 / settembre 19	ottobre 20 / ottobre 19	novembre 20 / novembre 19	dicembre 20 / dicembre 19	gennaio 21 / gennaio 20	febbraio 21 / febbraio 20	marzo 21 / marzo 20	aprile 21 / aprile 20	maggio 21 / maggio 20	giugno 21 / giugno 20
CIG Ordinaria	1744,5%	2353,3%	2474,3%	1566,5%	1284,3%	1113,9%	1095,0%	521,9%	145,9%	2112,9%	-93,0%	-86,3%	49,6%
CIG Straordinaria	27,6%	194,6%	240,5%	-8,5%	87,4%	-40,2%	94,2%	112,0%	0,6%	141,0%	-39,2%	-41,8%	-75,6%
<i>di cui Solidarietà</i>	-69,4%	-2,1%	154,0%	-76,6%	-35,8%	-61,1%	-10,4%	88,2%	-67,2%	-58,7%	-43,3%	-63,7%	-34,6%
CIG in Deroga	17713,0%	43950,1%	834888,4%	219402,3%	414358,7%	875451,9%	1165459,7%	4874760,6%	20135747,0%	5555865,0%	38,2%	-67,5%	34,1%
Fondi di solidarietà	41800,7%	2086,1%	15819,7%	4650,0%	4305,8%	19205,5%	31785,8%	2083,4%	28443,3%	30718,1%	-1,5%	-74,6%	-0,9%
TOTALE	1455,7%	1745,2%	4044,4%	1214,9%	1217,3%	1124,2%	1741,3%	762,2%	705,7%	2995,4%	-76,1%	-75,1%	21,4%

TIPO DI INTERVENTO	variazioni congiunturali (valori %)												
	giugno 20 / maggio 20	luglio 20 / giugno 20	agosto 20 / luglio 20	settembre 20 / agosto 20	ottobre 20 / settembre 20	novembre 20 / ottobre 20	dicembre 20 / novembre 20	gennaio 21 / dicembre 20	febbraio 21 / gennaio 21	marzo 21 / febbraio 21	aprile 21 / marzo 21	maggio 21 / aprile 21	giugno 21 / maggio 21
CIG Ordinaria	-33,2%	44,9%	-53,8%	-6,0%	81,4%	1,5%	-39,7%	-44,0%	-55,2%	974,8%	-82,2%	-38,6%	628,8%
CIG Straordinaria	36,4%	22,9%	-71,1%	23,3%	139,9%	-60,7%	47,5%	72,1%	-57,7%	64,0%	-56,7%	35,4%	-42,8%
<i>di cui Solidarietà</i>	-33,3%	131,0%	-39,4%	-40,4%	201,9%	-64,1%	57,9%	121,0%	-74,0%	0,0%	0,5%	-33,9%	19,9%
CIG in Deroga	-51,5%	-27,9%	-4,3%	-40,5%	31,2%	22,3%	-5,0%	-31,3%	40,3%	69,7%	-43,6%	15,9%	100,1%
Fondi di solidarietà	-62,7%	4,4%	-30,6%	-3,2%	14,9%	7,9%	-9,1%	-27,3%	-19,6%	231,3%	-64,2%	24,0%	45,8%
TOTALE	-50,11%	11,1%	-39,1%	-13,2%	47,6%	2,7%	-20,6%	-29,1%	-20,3%	270,5%	-68,2%	6,5%	142,9%

Tavola A.3 - Numero ore autorizzate per tipologia d'intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato

TIPO DI INTERVENTO Rami di attività	GIUGNO		giu 2021 / giu 2020	Valori cumulati GENNAIO - GIUGNO		gen-giu 2021 / gen-giu 2020
	2020	2021	Variazione %	2020	2021	Variazione %
CIG Ordinaria	149.752.844	224.056.855	49,62%	1.119.657.419	671.700.616	-40,01%
Industria	138.260.860	209.044.397	51,20%	970.493.733	611.167.433	-37,03%
Edilizia	11.491.984	15.012.458	30,63%	149.163.686	60.533.183	-59,42%
CIG Straordinaria	24.024.493	5.862.642	-75,60%	83.817.491	77.020.661	-8,11%
Industria	20.531.236	4.533.460	-77,92%	71.003.070	64.545.077	-9,10%
Edilizia	764.229	119.746	-84,33%	2.078.158	535.814	-74,22%
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	2.681.487	1.209.436	-54,90%	10.670.662	11.939.770	11,89%
Rami vari	47.541	-	-	65.601	-	-
CIG in Deroga	112.075.700	150.265.474	34,07%	390.001.347	520.844.183	33,55%
Industria	4.807.157	14.000.568	191,24%	17.928.851	35.184.793	96,25%
Edilizia	147.094	681	-99,54%	1.117.907	89.323	-92,01%
Artigianato	186.293	224.377	20,44%	1.269.792	1.209.570	-4,74%
Commercio	104.248.887	134.890.408	29,39%	361.030.350	479.521.746	32,82%
Rami vari	2.686.269	1.149.440	-57,21%	8.654.447	4.838.751	-44,09%
TOTALE	285.853.037	380.184.971	33,00%	1.593.476.257	1.269.565.460	-20,33%
Industria	163.599.253	227.578.425	39,11%	1.059.425.654	710.897.303	-32,90%
Edilizia	12.403.307	15.132.885	22,01%	152.359.751	61.158.320	-59,86%
Artigianato	186.293	224.377	20,44%	1.269.792	1.209.570	-4,74%
Commercio	106.930.374	136.099.844	27,28%	371.701.012	491.461.516	32,22%
Rami vari	2.733.810	1.149.440	-57,95%	8.720.048	4.838.751	-44,51%
Fondi di solidarietà	148.715.894	147.428.035	-0,87%	634.714.582	711.973.373	12,17%
Industria	18.613.771	8.277.870	-55,53%	40.272.368	45.599.463	13,23%
Edilizia	154.187	11.408	-92,60%	406.456	92.535	-77,23%
Artigianato	41.408	6.362	-84,64%	59.121	82.083	38,84%
Commercio	129.180.266	138.022.562	6,84%	586.152.291	661.349.663	12,83%
Credito	398.995	253.621	-36,44%	6.232.817	2.501.050	-59,87%
Ex enti pubblici	251.937	846.769	236,10%	1.514.399	2.264.286	49,52%
Rami vari	75.330	9.443	-87,46%	77.130	84.293	9,29%

CIG Ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a giugno 2021 sono state 224,1 milioni e si riferiscono quasi interamente alla causale 'emergenza sanitaria COVID-19'. Nel mese di maggio 2021 erano state autorizzate 30,7milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del +628,8%. A giugno 2020, le ore autorizzate erano state 149,7 milioni.

Tavola A.4 - Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	GIUGNO		giu 2021 / giu 2020	Valori cumulati GENNAIO - GIUGNO		gen-giu 2021 / gen-giu 2020
	2020	2021	Variazione %	2020	2021	Variazione %
PIEMONTE	15.758.585	27.239.026	72,85%	116.247.445	69.177.968	-40,49%
VALLE D'AOSTA	196.203	746.794	280,62%	2.178.546	1.253.111	-42,48%
LOMBARDIA	35.466.866	49.993.524	40,96%	268.174.689	137.780.286	-48,62%
TRENTINO A. A.	2.580.405	2.575.320	-0,20%	22.096.371	10.371.185	-53,06%
VENETO	19.213.609	26.215.715	36,44%	150.647.246	67.965.288	-54,88%
FRIULI V.G.	6.495.208	6.360.341	-2,08%	33.470.721	16.014.321	-52,15%
LIGURIA	2.136.257	2.720.613	27,35%	18.973.888	9.737.188	-48,68%
EMILIA ROMAGNA	19.223.308	20.729.178	7,83%	121.782.671	64.226.552	-47,26%
TOSCANA	7.356.372	15.773.249	114,42%	66.319.262	45.840.717	-30,88%
UMBRIA	1.808.760	3.945.274	118,12%	14.575.416	8.806.517	-39,58%
MARCHE	2.793.478	8.850.822	216,84%	42.186.427	27.155.211	-35,63%
LAZIO	8.393.345	16.837.276	100,60%	59.032.540	50.426.514	-14,58%
ABRUZZO	2.739.840	6.352.246	131,85%	26.103.943	16.217.392	-37,87%
MOLISE	587.651	694.737	18,22%	4.250.597	3.284.113	-22,74%
CAMPANIA	9.685.255	12.811.112	32,27%	65.866.561	62.776.181	-4,69%
PUGLIA	7.779.979	9.164.581	17,80%	48.627.684	39.427.989	-18,92%
BASILICATA	2.718.763	3.748.566	37,88%	12.558.391	10.351.661	-17,57%
CALABRIA	1.260.560	2.223.349	76,38%	9.712.961	7.124.017	-26,65%
SICILIA	2.308.402	5.398.324	133,86%	26.300.458	16.892.556	-35,77%
SARDEGNA	1.238.452	1.676.808	35,40%	10.540.056	6.871.849	-34,80%
ITALIA	149.741.298	224.056.855	49,63%	1.119.645.873	671.700.616	-40,01%
<i>Nord Ovest</i>	<i>53.557.911</i>	<i>80.699.957</i>	<i>50,68%</i>	<i>405.574.568</i>	<i>217.948.553</i>	<i>-46,26%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>47.512.530</i>	<i>55.880.554</i>	<i>17,61%</i>	<i>327.997.009</i>	<i>158.577.346</i>	<i>-51,65%</i>
<i>Centro</i>	<i>20.351.955</i>	<i>45.406.621</i>	<i>123,11%</i>	<i>182.113.645</i>	<i>132.228.959</i>	<i>-27,39%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>28.318.902</i>	<i>42.069.723</i>	<i>48,56%</i>	<i>203.960.651</i>	<i>162.945.758</i>	<i>-20,11%</i>

CIG Straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a giugno 2021 è stato pari a 5,9 milioni, di cui 1,0 per solidarietà, con un decremento del 75,6% rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente (24,0 milioni di ore). Nel mese di maggio 2021 rispetto al mese precedente si registra una variazione congiunturale pari al -42,8%.

Tavola A.5 - Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	GIUGNO			Valori cumulati GENNAIO - GIUGNO		gen-giu 2021 / gen-giu 2020
	2020	2021	giu 2021 / giu 2020	2020	2021	
			Variazione %			Variazione %
PIEMONTE	1.044.730	47.801	-95,42%	6.487.821	4.564.766	-29,64%
VALLE D'AOSTA	-	-	-	271.021	108.192	-60,08%
LOMBARDIA	3.645.240	1.294.260	-64,49%	16.791.997	17.196.501	2,41%
TRENTINO A. A.	-	1.722	-	110.775	61.103	-44,84%
VENETO	1.648.509	66.117	-95,99%	6.924.814	4.402.016	-36,43%
FRIULI V.G.	46.073	170.654	270,40%	1.088.327	798.508	-26,63%
LIGURIA	66.903	115.248	72,26%	4.005.590	2.446.262	-38,93%
EMILIA ROMAGNA	1.278.901	412.883	-67,72%	6.753.322	2.982.124	-55,84%
TOSCANA	1.108.393	1.709.563	54,24%	3.280.701	2.624.870	-19,99%
UMBRIA	255.821	1.734	-99,32%	1.167.154	1.478.052	26,64%
MARCHE	203.960	8.585	-95,79%	1.024.525	1.491.012	45,53%
LAZIO	9.823.465	421.282	-95,71%	13.102.088	26.292.603	100,67%
ABRUZZO	127.377	51.968	-59,20%	1.053.121	325.046	-69,13%
MOLISE	20	-	-	49.552	475.414	859,42%
CAMPANIA	949.971	835.524	-12,05%	3.984.456	4.384.388	10,04%
PUGLIA	1.459.605	347.521	-76,19%	7.162.505	1.735.983	-75,76%
BASILICATA	169.920	10.440	-93,86%	952.219	167.003	-82,46%
CALABRIA	614.991	259.654	-57,78%	1.467.679	1.081.686	-26,30%
SICILIA	968.716	62.621	-93,54%	6.465.341	2.454.277	-62,04%
SARDEGNA	611.898	45.065	-92,64%	1.674.483	1.950.855	16,50%
ITALIA	24.024.493	5.862.642	-75,60%	83.817.491	77.020.661	-8,11%
<i>Nord Ovest</i>	<i>4.756.873</i>	<i>1.457.309</i>	<i>-69,36%</i>	<i>27.556.429</i>	<i>24.315.721</i>	<i>-11,76%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>2.973.483</i>	<i>651.376</i>	<i>-78,09%</i>	<i>14.877.238</i>	<i>8.243.751</i>	<i>-44,59%</i>
<i>Centro</i>	<i>11.391.639</i>	<i>2.141.164</i>	<i>-81,20%</i>	<i>18.574.468</i>	<i>31.886.537</i>	<i>71,67%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>4.902.498</i>	<i>1.612.793</i>	<i>-67,10%</i>	<i>22.809.356</i>	<i>12.574.652</i>	<i>-44,87%</i>

CIG in deroga

Gli interventi in deroga sono stati pari a 150,3 milioni di ore autorizzate a giugno 2021. La variazione congiunturale registra nel mese di giugno 2021 rispetto al mese precedente un incremento pari al 100,1%. A giugno 2020 le ore autorizzate in deroga erano state 112,0 milioni con una variazione tendenziale del +34,1%.

Tavola A.6 - Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	GIUGNO			Valori cumulati GENNAIO - GIUGNO		gen-giu 2021 / gen-giu 2020
	2020	2021	giu 2021 / giu 2020	2020	2021	
			Variazione %			Variazione %
PIEMONTE	10.619.408	10.001.518	-5,82%	25.729.294	41.413.637	60,96%
VALLE D'AOSTA	52.631	210.778	300,48%	789.740	1.014.287	28,43%
LOMBARDIA	41.442.380	39.062.112	-5,74%	101.440.287	123.956.343	22,20%
TRENTINO A. A.	614.764	356.468	-42,02%	617.141	1.529.255	147,80%
VENETO	13.831.673	9.495.812	-31,35%	43.194.795	40.352.229	-6,58%
FRIULI V.G.	2.088.709	1.191.160	-42,97%	7.003.625	6.564.938	-6,26%
LIGURIA	2.198.151	2.241.062	1,95%	6.377.381	9.516.232	49,22%
EMILIA ROMAGNA	8.911.389	7.666.641	-13,97%	37.319.943	33.467.633	-10,32%
TOSCANA	4.766.199	7.350.040	54,21%	23.963.430	29.727.864	24,06%
UMBRIA	333.402	992.652	197,73%	5.728.479	7.452.735	30,10%
MARCHE	952.146	2.468.922	159,30%	9.105.016	11.439.392	25,64%
LAZIO	6.159.992	29.269.520	375,16%	37.280.362	82.708.211	121,85%
ABRUZZO	1.928.677	3.010.809	56,11%	7.282.498	10.410.950	42,96%
MOLISE	476.138	256.448	-46,14%	1.122.826	1.319.854	17,55%
CAMPANIA	6.951.291	13.872.696	99,57%	28.297.431	45.630.245	61,25%
PUGLIA	2.848.215	8.414.657	195,44%	18.075.700	24.036.045	32,97%
BASILICATA	172.881	473.229	173,73%	2.112.249	2.562.458	21,31%
CALABRIA	2.240.068	2.224.136	-0,71%	7.713.733	10.189.077	32,09%
SICILIA	4.588.985	7.396.438	61,18%	19.669.747	28.087.013	42,79%
SARDEGNA	868.530	4.310.376	396,28%	7.147.599	9.465.785	32,43%
ITALIA	112.045.629	150.265.474	34,11%	389.971.276	520.844.183	33,56%
<i>Nord Ovest</i>	<i>54.312.570</i>	<i>51.515.470</i>	<i>-5,15%</i>	<i>134.336.702</i>	<i>175.900.499</i>	<i>30,94%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>25.446.535</i>	<i>18.710.081</i>	<i>-26,47%</i>	<i>88.135.504</i>	<i>81.914.055</i>	<i>-7,06%</i>
<i>Centro</i>	<i>12.211.739</i>	<i>40.081.134</i>	<i>228,22%</i>	<i>76.077.287</i>	<i>131.328.202</i>	<i>72,62%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>20.074.785</i>	<i>39.958.789</i>	<i>99,05%</i>	<i>91.421.783</i>	<i>131.701.427</i>	<i>44,06%</i>

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate a giugno 2021 nei fondi di solidarietà è pari a 147,4 milioni e registra un incremento rispetto al mese precedente del 45,8%. Nel mese di giugno 2020 le ore autorizzate erano 148,7 milioni con una variazione tendenziale del -0,9%.

Tavola A.7 - Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	GIUGNO			Valori cumulati GENNAIO - GIUGNO		gen-giu 2021 / gen-giu 2020
	2020	2021	giu 2021 / giu 2020 Variazione %	2020	2021 Variazione %	
PIEMONTE	9.124.308	7.441.015	-18,45%	44.445.681	46.729.616	5,14%
VALLE D'AOSTA	324.302	382.515	17,95%	1.820.594	2.102.016	15,46%
LOMBARDIA	40.596.526	43.698.047	7,64%	167.214.369	178.574.993	6,79%
TRENTINO A. A.	8.724.529	2.232.700	-74,41%	18.429.787	24.703.224	34,04%
VENETO	11.522.776	11.158.227	-3,16%	69.733.743	65.905.178	-5,49%
FRIULI V.G.	2.741.149	2.527.528	-7,79%	12.660.538	12.614.905	-0,36%
LIGURIA	3.820.679	2.643.658	-30,81%	14.853.737	17.046.587	14,76%
EMILIA ROMAGNA	14.356.411	10.280.652	-28,39%	60.905.807	55.148.097	-9,45%
TOSCANA	6.745.200	10.327.548	53,11%	41.739.117	46.419.480	11,21%
UMBRIA	599.442	1.638.022	173,26%	6.609.002	7.487.784	13,30%
MARCHE	1.982.680	2.012.126	1,49%	12.972.688	11.226.197	-13,46%
LAZIO	20.832.235	27.191.835	30,53%	70.133.325	106.157.239	51,36%
ABRUZZO	1.928.115	1.550.940	-19,56%	9.975.604	10.659.994	6,86%
MOLISE	319.385	127.600	-60,05%	1.152.183	994.033	-13,73%
CAMPANIA	11.370.101	8.064.420	-29,07%	32.557.782	43.822.484	34,60%
PUGLIA	4.565.241	6.262.116	37,17%	25.264.288	32.631.964	29,16%
BASILICATA	608.795	759.309	24,72%	2.721.474	3.426.542	25,91%
CALABRIA	1.714.457	1.793.982	4,64%	7.437.618	10.014.056	34,64%
SICILIA	4.513.920	5.713.925	26,58%	23.181.546	27.036.726	16,63%
SARDEGNA	2.325.643	1.621.870	-30,26%	10.905.699	9.272.258	-14,98%
ITALIA	148.715.894	147.428.035	-0,87%	634.714.582	711.973.373	12,17%
<i>Nord Ovest</i>	<i>53.865.815</i>	<i>54.165.235</i>	<i>0,56%</i>	<i>228.334.381</i>	<i>244.453.212</i>	<i>7,06%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>37.344.865</i>	<i>26.199.107</i>	<i>-29,85%</i>	<i>161.729.875</i>	<i>158.371.404</i>	<i>-2,08%</i>
<i>Centro</i>	<i>30.159.557</i>	<i>41.169.531</i>	<i>36,51%</i>	<i>131.454.132</i>	<i>171.290.700</i>	<i>30,30%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>27.345.657</i>	<i>25.894.162</i>	<i>-5,31%</i>	<i>113.196.194</i>	<i>137.858.057</i>	<i>21,79%</i>

Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio

Tavola A.8 - Tiraggio degli anni 2019, 2020 e 2021 (Gennaio-Aprile) - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Anno 2019					
Totale ore autorizzate nell'anno 2019 (a)	105.437.162	152.988.367	1.228.073	16.628.850	276.282.452
di cui ore utilizzate fino a Aprile 2021 (b)	43.267.796	66.871.989	569.741	2.737.011	113.446.537
Tiraggio anno 2019 (b)/(a)	41,04%	43,71%	46,39%	16,46%	41,06%
Anno 2020					
Totale ore autorizzate nell'anno 2020 (a)	1.979.786.234	182.305.760	798.594.622	1.368.346.809	4.329.033.425
di cui ore utilizzate fino a Aprile 2021 (b)	755.284.013	75.948.181	488.735.544	625.233.203	1.945.200.941
Tiraggio anno 2020 (b)/(a)	38,15%	41,66%	61,20%	45,69%	44,93%
Anno 2021 (Gennaio-Aprile)					
Totale ore autorizzate nell'anno 2021 (Gennaio-Aprile) (a)	416.900.662	60.910.816	295.488.054	463.395.907	1.236.695.439
di cui ore utilizzate fino a Aprile 2021 (b)	130.851.510	12.608.965	166.030.288	217.231.704	526.722.467
Tiraggio anno 2021 (b)/(a)	31,39%	20,70%	56,19%	46,88%	42,59%

Tavola A.9 - Tiraggio del periodo Gennaio-Aprile degli anni 2019, 2020 e 2021 - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Gennaio-Aprile 2019					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Aprile 2019 (a)	34.921.955	55.921.361	325.487	2.149.779	93.318.582
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	15.118.100	17.696.390	58.003	714.384	33.586.877
Tiraggio Aprile 2019 (b)/(a)	43,29%	31,65%	17,82%	33,23%	35,99%
Gennaio-Aprile 2020					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Aprile 2020 (a)	745.807.221	42.183.158	46.882.781	87.687.348	922.560.508
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (a)	304.699.357	10.558.835	31.716.043	42.843.441	389.817.676
Tiraggio Aprile 2020 (b)/(a)	40,85%	25,03%	67,65%	48,86%	42,25%
Gennaio-Aprile 2021					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Aprile 2021 (a)	416.900.662	60.910.816	295.488.054	463.395.907	1.236.695.439
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	130.851.510	12.608.965	166.030.288	217.231.704	526.722.467
Tiraggio Aprile 2021 (b)/(a)	31,39%	20,70%	56,19%	46,88%	42,59%

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi

La **NASpi** è una prestazione economica che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpi). È una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione, può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell'indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Mobilità** è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un'indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L'indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:

- imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
- aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione del rapporto di lavoro, fino all'abrogazione dal 1° gennaio 2017.

La **DIS COLL** è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione dell'indennità "una tantum", la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest'ultimo provvedimento normativo ha introdotto il finanziamento della prestazione con un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso e comunque può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Disoccupazione agricola** è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)**

Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)

Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all'esaurimento delle 18 settimane di Cassa (richiedibili dal 31 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre 2020. Per le aziende che, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell'esonero contributivo introdotto dal Decreto agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell'esonero.

Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020, incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Le domande di disoccupazione

Tavola B.1 - Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL

Periodo gennaio 2019 - maggio 2021 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 luglio 2021)

ANNO	Numero domande mensili												Totale gennaio- maggio	Totale annuo
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
ANNO 2019														
NASpI	198.098	111.198	103.810	118.401	102.673	135.115	293.372	99.010	223.122	303.866	222.405	129.143	634.180	2.040.213
DisColl	2.243	1.465	1.096	1.177	1.179	2.473	3.988	2.263	1.341	1.918	2.772	1.568	7.160	23.483
Totale	200.341	112.663	104.906	119.578	103.852	137.588	297.360	101.273	224.463	305.784	225.177	130.711	641.340	2.063.696
ANNO 2020														
NASpI	178.066	109.195	141.961	180.057	122.107	130.148	283.273	79.577	208.965	246.964	176.711	108.994	731.386	1.966.018
DisColl	2.227	1.558	1.879	3.814	2.109	3.226	4.803	2.868	1.773	2.056	2.079	2.026	11.587	30.418
Totale	180.293	110.753	143.840	183.871	124.216	133.374	288.076	82.445	210.738	249.020	178.790	111.020	742.973	1.996.436
ANNO 2021														
NASpI	141.336	90.985	86.338	82.916	68.115								469.690	469.690
DisColl	2.982	1.641	1.598	2.062	1.436								9.719	9.719
Totale	144.318	92.626	87.936	84.978	69.551								479.409	479.409
Variazione % 2020/2019														
NASpI	-10,1%	-1,8%	36,8%	52,1%	18,9%	-3,7%	-3,4%	-19,6%	-6,3%	-18,7%	-20,5%	-15,6%	15,3%	-3,6%
DisColl	-0,7%	6,3%	71,4%	224,0%	78,9%	30,4%	20,4%	26,7%	32,2%	7,2%	-25,0%	29,2%	61,8%	29,5%
Totale	-10,0%	-1,7%	37,1%	53,8%	19,6%	-3,1%	-3,1%	-18,6%	-6,1%	-18,6%	-20,6%	-15,1%	15,8%	-3,3%
Variazione % 2021/2020														
NASpI	-20,6%	-16,7%	-39,2%	-54,0%	-44,2%								-35,8%	-76,1%
DisColl	33,9%	5,3%	-15,0%	-45,9%	-31,9%								-16,1%	-68,0%
Totale	-20,0%	-16,4%	-38,9%	-53,8%	-44,0%								-35,5%	-76,0%

NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.

Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpl (Periodo 2019-2021)

Mesi presentazione domanda: gennaio 2019-maggio 2021 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 luglio 2021)

REGIONE	Domande presentate da gennaio a dicembre 2019	Domande presentate da gennaio a dicembre 2020	Domande presentate da gennaio a maggio 2021
PIEMONTE	116.868	115.157	34.997
VALLE D'AOSTA	7.458	7.565	1.393
LIGURIA	53.980	50.820	11.628
LOMBARDIA	255.848	263.630	75.554
TRENTINO A.A.	67.068	68.965	11.858
VENETO	159.349	154.780	38.086
FRIULI V.G.	39.503	38.118	9.104
EMILIA ROMAGNA	161.984	153.863	38.715
TOSCANA	136.850	129.656	29.026
UMBRIA	25.695	24.386	6.621
MARCHE	56.994	54.788	13.009
LAZIO	163.644	168.176	43.807
ABRUZZO	54.927	50.154	10.970
MOLISE	11.022	10.046	2.312
CAMPANIA	216.662	200.425	42.365
PUGLIA	151.562	145.506	30.957
BASILICATA	22.043	19.780	4.636
CALABRIA	72.845	66.489	13.187
SICILIA	175.562	160.290	35.591
SARDEGNA	90.349	83.424	15.874
ITALIA	2.040.213	1.966.018	469.690
<i>NORD OVEST</i>	434.154	437.172	123.572
<i>NORD EST</i>	427.904	415.726	97.763
<i>CENTRO</i>	383.183	377.006	92.463
<i>MEZZOGIORNO</i>	794.972	736.114	155.892

I beneficiari di disoccupazione

Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, NASpI, DIS COLL (Periodo 2019-2021)

Periodo gennaio 2019 - febbraio 2021 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 luglio 2021)

ANNO	Numero beneficiari mensili*												Media gennaio-febbraio	Media annua	Beneficiari di Disoccupazione agricola**	
	Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre				Dicembre
ANNO 2019																552.782
Mobilità (esclusa deroga)	10.112	7.635	6.890	5.700	5.124	4.557	4.253	4.106	3.977	3.249	2.981	3.009	8.874	5.133		
Mobilità in deroga	4.760	4.609	4.510	4.195	4.103	4.026	3.917	3.863	3.835	3.758	3.713	3.682	4.685	4.081		
NASpI***	1.327.050	1.227.464	1.173.215	1.105.814	1.060.125	1.041.126	1.164.828	1.172.455	1.276.260	1.250.603	1.308.418	1.280.666	1.277.257	1.199.002		
DisColl	6.260	5.879	5.556	5.156	4.633	4.803	6.387	7.147	6.797	5.120	5.993	6.161	6.070	5.824		
ANNO 2020															544.387	
Mobilità (esclusa deroga)	2.933	2.334	2.103	2.042	1.965	1.737	1.610	1.539	1.444	1.204	1.032	986	2.634	1.744		
Mobilità in deroga	3.464	3.324	3.269	3.223	3.184	3.148	3.079	2.991	2.954	2.962	2.861	2.778	3.394	3.103		
NASpI***	1.273.244	1.177.308	1.152.908	1.257.271	1.336.095	1.312.441	1.402.661	1.269.966	1.254.047	1.193.985	1.155.586	1.090.229	1.225.276	1.239.645		
DisColl	6.773	6.617	6.670	8.323	8.571	9.160	10.876	10.488	8.465	6.487	5.626	5.649	6.695	7.809		
ANNO 2021																
Mobilità (esclusa deroga)	1.008	709											859	859		
Mobilità in deroga	2.364	1.320											1.842	1.842		
NASpI***	1.082.580	973.311											1.027.946	1.027.946		
DisColl	6.463	5.966											6.215	6.215		
Variazione % 2020/2019																
Mobilità (esclusa deroga)	-71,0%	-69,4%	-69,5%	-64,2%	-61,7%	-61,9%	-62,1%	-62,5%	-63,7%	-62,9%	-65,4%	-67,2%	-70,3%	-66,0%		
Mobilità in deroga	-27,2%	-27,9%	-27,5%	-23,2%	-22,4%	-21,8%	-21,4%	-22,6%	-23,0%	-21,2%	-22,9%	-24,6%	-27,5%	-24,0%		
NASpI	-4,1%	-4,1%	-1,7%	13,7%	26,0%	26,1%	20,4%	8,3%	-1,7%	-4,5%	-11,7%	-14,9%	-4,1%	3,4%		
DisColl	8,2%	12,6%	20,1%	61,4%	85,0%	90,7%	70,3%	46,7%	24,5%	26,7%	-6,1%	-8,3%	10,3%	34,1%		
Variazione % 2021/2020																
Mobilità (esclusa deroga)	-65,6%	-69,6%											-67,4%	-50,8%		
Mobilità in deroga	-31,8%	-60,3%											-45,7%	-40,6%		
NASpI	-15,0%	-17,3%											-16,1%	-17,1%		
DisColl	-4,6%	-9,8%											-7,2%	-20,4%		

* Dettaglio mensile relativo all'anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità

** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell'anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell'anno precedente.

*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.